

CORSO PER GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

Modalità di invio

Al termine delle lezioni in videoconferenza (webinar):

- **compila l'AUTODICHIARAZIONE e il TEST A RISPOSTA MULTIPLA** in ogni loro parte;
- **firma a penna** entrambi i moduli;
- **scannerizza in unico file PDF unitamente al tuo documento d'identità;**
- **nomina il file PDF con il tuo 'cognome' e 'nome';**
- **invia a mezzo PEC a segreteria@corsogestoreiul.it.**

Non ti preoccupare se a seguito dell'invio riceverai l'accettazione, ma non la consegna. In caso di mancata ricezione del tuo file sarai in ogni caso prontamente contattato dalla Segreteria del corso.

CORSO PER GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

AUTODICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il _____ a _____ (____),
residente a _____ (____),
indirizzo _____,
tel. cellulare _____, pec _____

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➤ di aver seguito personalmente il Corso per Gestore della Crisi d'Impresa erogato dalla IUL Università Telematica degli studi, svolto in modalità videoconferenza (webinar) nei giorni _____;

➤ che il sottoscritto si è collegato al Corso predetto secondo le seguenti tempistiche:

dalle ore _____ alle ore _____ della mattina del giorno _____,

dalle ore _____ alle ore _____ del pomeriggio del giorno _____,

dalle ore _____ alle ore _____ della mattina del giorno _____,

dalle ore _____ alle ore _____ del pomeriggio del giorno _____.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firmare _____

CORSO PER GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

NOME E COGNOME

DATA E FIRMA DEL CORSISTA

1) Gli indizi della crisi devono essere:

- Gravi, precisi e concordanti.
- Tali da provocare allarme nell'intero comparto produttivo.
- Precoci, univoci e indiscutibili.

2) L'impresa che non ritenga adeguati in concreto gli indizi elaborati dal CNDCEC può:

- Agire in giudizio dinanzi al Tribunale competente per l'annullamento.
- Specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio, indicando gli indizi idonei attestati da un professionista indipendente.
- Impugnare gli indizi al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto ministeriale di recepimento.

3) Qualora insorgano indizi di crisi, occorre che i soggetti tenuti alla segnalazione:

- Segnalino la cosa innanzi tutto il P.M..
- Segnalino la cosa innanzi tutto l'OCRI.
- Segnalino la cosa innanzi tutto dall'organo amministrativo dell'impresa.

4) La segnalazione effettuata dagli organi di controllo comporta:

- Giusta causa di revoca dell'incarico.
- Non può mai costituire giusta causa di revoca dell'incarico.
- L'insorgere di una responsabilità solidale dell'organo che ha eseguito la segnalazione.

5) L'OCRI è istituito presso:

- Ciascuna Camera di Commercio Industria e Artigianato.
- Ciascun Tribunale circondariale.
- Ciascun Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

6) Il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII:

- E' funzionale all'avvio della liquidazione giudiziale.
- E' volto ad evitare l'apertura di una procedura concorsuale.
- E' riservato al Consumatore.

7) Il Piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII:

- Ha natura squisitamente privatistica e gode della massima riservatezza.
- E' sottoposto alla vigilanza e controllo del Tribunale.
- E' gestito dal Collegio dell'OCRI.

8) Gli atti e i pagamenti posti in esecuzione di un piano di risanamento:

- Non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare.
- Non sono soggetti a azione revocatoria ordinaria.
- Sono soggetti a revocatoria ordinaria se compiuti con dolo o colpa grave del debitore o dell'attestatore.

9) Gli Accordi di ristrutturazione del debito dell'impresa in crisi:

- Sono interamente rimessi alla libera determinazione delle parti.
- Sono interamente gestiti dagli organi della procedura nominati dal Giudice competente.
- Sono in parte rimessi alla volontà delle parti e in parte vigilati dal Tribunale competente.

10) I termini processuali previsti in materia di Accordi di ristrutturazione:

- Non sono sospesi nel periodo feriale.
- Sono sospesi nel periodo feriale.
- Si intendono sempre ordinatori e mai perentori.

11) La suddivisione dei creditori in “Categorie” omogenee è:

- Vietata. Non è possibile suddividere i creditori in categorie pena la violazione della regola della par condicio creditorum.
- Ammessa.
- Possibile solo per i creditori chirografari.

12) Il buon esito di un Concordato preventivo:

- Tende ad agevolare l'apertura della liquidazione giudiziale.
- Tende a evitare l'apertura della liquidazione giudiziale.
- Comporta l'esdebitazione del debitore.

13) Presupposto oggettivo del Concordato preventivo è:

- Lo stato di crisi reversibile dell'imprenditore.
- Lo stato di crisi irreversibile dell'imprenditore.
- L'insolvenza dell'imprenditore.

14) Il Concordato preventivo può essere:

- Solo a contenuto liquidatorio.
- In continuità o liquidatorio.
- Solo in continuità aziendale.

15) Nel Concordato “in bianco”:

- Il debitore può presentare una proposta generica che il giudice sarà chiamato a far integrare dai creditori.
- I creditori potranno contribuire alla scrittura del contenuto della proposta.
- Il debitore potrà chiedere i termini al Tribunale per depositare la proposta attestata entro 60/90/120 giorni.

16) Nel Concordato preventivo, sono organi necessari della procedura:

- Il Tribunale, Il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale.
- Il Tribunale, il debitore e il Comitato dei creditori.
- Il Commissario Giudiziale, il Giudice Delegato e l'OCRI.

17) Lo stato di sovraindebitamento:

- È sempre irreversibile.
- È sempre temporaneo.
- Può essere temporaneo e irreversibile.

18) Il “consumatore” il quale, ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 è qualificato come:

- Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni in parte per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.
- Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
- Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi inerenti all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.

19) Per individuare l'imprenditore commerciale “minore”:

- Ci si rifà alle soglie dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.
- Ci si rifà alle soglie introdotte per il solo consumatore.
- Ci si rifà alle soglie appositamente introdotte per il sovraindebitamento.

20) L'O.C.C. è definito come:

- Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi.
- Articolazione esterna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.
- Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, in via esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

21) All'interno di ogni O.C.C. dovrà essere individuato un Referente che viene definito come:

- La persona giuridica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.
- La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.
- La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e revoca i gestori della crisi.

22) La proposta di accordo in materia di sovraindebitamento è approvata con il consenso dei creditori rappresentanti almeno:

- Il 40% dei crediti.
- Il 60% dei crediti.
- Il 50% dei crediti.

23) Se il debitore persona fisica ha assunto debiti di natura mista, per attività d'impresa o professionale e debiti diversi da quelli di natura personale, l'unica procedura a cui sarà ammesso è:

- Il Concordato minore.
- Il piano del consumatore.
- Il Concordato preventivo.

24) Possono accedere alla procedura di liquidazione del sovraindebitato i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale:

- Previa apposita domanda.
- Liberamente senza alcun atto scritto.
- Previa comunicazione tramite pec al liquidatore.

25) Per insolvenza reversibile si intende:

- La rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni regolarmente.
- La rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni.
- La definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni.

26) E' soggetto alla liquidazione giudiziale l'imprenditore che tra l'altro:

- Presenti un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
- Presenti un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
- Presenti un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro centomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.

27) Nel programma di liquidazione disciplinato dall'art. 213 , commi 3, 4 e 5 CCII:

- Sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.
- Non possono essere indicati separatamente i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti.
- Non sono indicate le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

28) Il Rendiconto del curatore:

- E' presentato al giudice delegato prima del riparto finale.
- E' presentato al giudice delegato dopo il riparto finale.
- Non deve essere comunque presentato al giudice delegato.

29) Nel Riparto finale:

- Vengono distribuite le somme ottenute dal completamento della liquidazione dei beni.
- Non vengono distribuite le eccedenze delle somme accantonate per le spese della procedura.
- Non vengono distribuite somme di alcun genere.

30) Il procedimento di ripartizione dell'attivo:

- Non può essere volto a contemperare l'interesse dei creditori concorrenti ad essere soddisfatti nel più breve tempo possibile.
- Mira ad assicurare la copertura, con le somme ottenute dalla liquidazione, delle spese della procedura e dei crediti c.d. incerti.
- E' del tutto slegato dall'interesse ad una celere chiusura della procedura.